DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/292 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2019

relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ([1]), in particolare l'articolo 13 e l'allegato VI,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea conclude accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

(2) Il segretario generale, a nome del segretariato generale del Consiglio, può pattuire con Stati terzi e organizzazioni internazionali intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3) A norma dell'allegato VI, punto 37, della decisione 2013/488/UE, il Consiglio deve adottare una decisione che autorizzi il segretario generale a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali in virtù di accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate o di intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Qualora sia in vigore un accordo sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni») tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e in conformità della decisione 2013/488/UE, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, fino al livello determinato dal Comitato per la sicurezza del Consiglio a norma dell'allegato VI, punto 11, della decisione 2013/488/UE. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è presa dal segretario generale caso per caso.

2. Qualora, previa approvazione del Consiglio e in conformità della decisione 2013/488/UE, abbia concluso un'intesa amministrativa sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate («intesa amministrativa») con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa amministrativa e fino al livello specificato nella stessa. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un'intesa amministrativa è presa dal segretario generale caso per caso.

3. Il segretario generale del Consiglio può delegare la facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 ad alti funzionari del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione abroga e sostituisce le seguenti decisioni:

1) decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù di accordi permanenti con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate;

2) decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù delle intese amministrative con organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

([1]) GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI